



Consiglio Comunale Deliberazione N° 46 del 30/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:15** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/06/2021 - Prot. 12677, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA		X	14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE		X
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	X					

15	2
----	---

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : DESII FRANCESCO, INGENITO PAOLO, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI STEFANIA, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. , di cui fa proprio il contenuto;

<<Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/05/2020;

Considerato che il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020, con il quale sono state recepite la direttiva UE n. 2018/851 in materia di rifiuti, e la direttiva UE n. 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, ha introdotto sostanziali modifiche al D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, (Testo Unico Ambientale), ed in particolare:

- modifiche agli artt. 183, 184 e 218 del D. Lgs. 152/2006 hanno riformato il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali;
- è stata abrogata la disciplina di assimilazione dei rifiuti speciali, sia per quantità che per qualità, ai rifiuti urbani, attraverso la cancellazione di ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilati", ricompresi dalla nuova normativa nella categoria "rifiuti urbani", l'abrogazione della lett. e), dell'art. 195, comma 2, e della lett. g), dell'art. 198, comma 2, nonché le modifiche degli artt. 198 e 238, con la conseguenza di perdita dell'efficacia delle norme di assimilazione già individuate dai comuni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020, i rifiuti urbani sono:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n.152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini

- portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera *b-sexies* del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
 - ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti speciali sono:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso;
 - ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs.152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - ai sensi dell'art. 238, comma 10, del medesimo decreto legislativo, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa sui rifiuti;

Preso atto che i rifiuti prodotti dalle aziende agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca, sono considerati, ai sensi degli artt. 183 e 184 sopra richiamati, rifiuti speciali;

Dato atto che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, è entrato in vigore il 26/09/2020 e che le modifiche alla disciplina ambientale hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Dato atto che in questa stessa seduta sono state approvate le modifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che si richiama integralmente, atte a recepire le novità normative suddette;

Richiamate:

- le risposte n. 12 e n. 13 fornite dal Dipartimento delle Finanze all'iniziativa Telefisco 2021 in relazione all'applicazione della tassa sui rifiuti alle attività industriali e all'uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico, nella luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020;
- la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021 "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

- la nota di ATO Toscana Centro “Le novità introdotte dal Decreto D.Lgs. 116/2020 con particolare riferimento all’impatto della sua applicazione sul prelievo dei rifiuti”, trasmesso all’Ente il 04/06/2021 ed acquisito al protocollo con il prot. n. 11228/2021;

Visto che l’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, ha introdotto una riduzione di 2/3 della tassa sui rifiuti ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;

Dato atto che ai sensi del comma 838 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, oltre al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021, che istituisce e disciplina il citato canone a partire dal 01/01/2021;

Preso atto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020 concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020, con il quale sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA;

Considerato che in base alla normativa sopra richiamata, si rende necessario adeguare l’attuale disciplina regolamentare per offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il quadro di raffronto indicato sotto la lettera A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziate le variazioni che vengono apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);

Considerato che vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento:

- a) si elimina ogni riferimento ai “rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti urbani”, sostituendo tali diciture con “rifiuti urbani”;
- b) si inserisce l’art. 2-bis relativo alla nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali;
- c) si inserisce il comma 10 dell’art. 6 per definire con maggiore chiarezza l’obbligo di presentazione delle istanze per il riconoscimento delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche legate alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali, entro il termine prestabilito;
- d) si modifica il comma 7 dell’art. 7 per disciplinare l’applicazione delle tariffe corrispondenti all’effettiva destinazione d’uso dietro presentazione di dichiarazione da parte del contribuente;
- e) si elimina la previsione di applicazione della riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio per le attività agricole e vivaistiche produttrici, ai sensi della normativa ambientale sopra richiamata, dei rifiuti speciali;
- f) si sostituisce l’art. 14 relativo alla riduzione TARI in caso di uscita dal servizio pubblico per l’avvio al recupero di rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche;
- g) si introduce l’art. 14 bis per adeguare l’applicazione della riduzione TARI legata all’avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al criterio di proporzionalità nell’applicare la riduzione della parte variabile della tassa e per definire le modalità del calcolo di tale riduzione;
- h) si recepisce quanto stabilito dall’art. 1, comma 48 della legge 178/2020 in merito alla riduzione da applicare ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato

che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

- i) si modifica l'art. 18 per recepire quanto stabilito dal comma 838 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra richiamato;
- j) si adegua l'art. 19 alla normativa prevista in merito alle modalità di versamento unificato della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPA;
- k) si introduce all'art. 33 la norma transitoria relativa all'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle attività agricole e connesse, nelle more della definizione di un contratto con gestore diverso dal gestore pubblico o, su base volontaria, con il gestore pubblico per il periodo transitorio, oppure fino all'uscita dal servizio pubblico, disciplinato dal medesimo articolo;

Dato atto che le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista la necessità di riapprovare integralmente il testo del Regolamento, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato B);

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021*";
- il comma 4 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio;
- il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 tris, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

propone

1. Di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), evidenziate nell'allegato "A", che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il cui testo coordinato e integrato con le modifiche di cui al presente atto è rappresentato dall'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.
5. al fine di rendere la modifica applicabile, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. >>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11

Contrari n. 4 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara